



Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani Carne

anabic

# STATUTO SOCIALE

## **TITOLO I**

### **COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI**

#### **Articolo 1**

**L'Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne**

**A.N.A.B.I.C.** - giuridicamente riconosciuta con D.P.R. n. 1250 del 10.11.1966, ha sede in Perugia.

#### **Articolo 2**

L'Associazione è socia dell'Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.), della quale accetta lo Statuto e può aderire ad organizzazioni nazionali, estere ed internazionali aventi scopi affini. Essa può associarsi ad altri organismi, comunque costituiti, per il miglior conseguimento dei propri scopi istituzionali.

#### **Articolo 3**

L'Associazione non ha scopo di lucro e può svolgere la sua attività in tutto il territorio nazionale ed estero. La sua durata è illimitata.

#### **Articolo 4**

L'Associazione si propone di promuovere ed attuare tutte le attività e le iniziative che possono utilmente contribuire al miglioramento, alla valorizzazione e alla diffusione delle razze bovine italiane da carne.

In particolare provvede:

- a curare, nel quadro delle direttive date dalla Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico delle razze, l'espletamento del lavoro di selezione attraverso l'istituzione ed il funzionamento del Libro Genealogico unico delle razze bovine con prevalente attitudine alla produzione della carne, suddiviso in sezioni per razze, del quale deposita a norma di legge i relativi marchi, nel quadro delle direttive e sotto la sorveglianza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

- alla promozione ed organizzazione, anche sulla base delle indicazioni dei Comitati di Razza, di mostre, mercati di riproduttori delle razze bovine interessate, concorsi di soggetti vivi e tutte le manifestazioni zootecniche atte a porre in evidenza i progressi realizzati attraverso la selezione;

- a lavorare in sintonia con i Consorzi di Qualità riconosciuti e con le altre organizzazioni aventi lo scopo di valorizzare qualitativamente le razze bovine da carne, di cui vengono tenuti i LL.GG., mediante la tipizzazione delle carni stesse ed il deposito del relativo marchio;

- a favorire il sorgere di cooperative ed associazioni dei produttori e qualsiasi tipo di organismo avente lo scopo, mediante la concentrazione dell'offerta del prodotto sul

mercato, di valorizzarlo adeguatamente;

- a promuovere, incoraggiare e coordinare studi e ricerche di carattere scientifico-tecnico-economico in collaborazione ed intesa con gli organi statali competenti, con istituti di ricerca e sperimentazione e con altri soggetti pubblici e privati;

- a curare la redazione e la diffusione di stampe specializzate;

- a promuovere ed attuare iniziative e attività volte alla realizzazione di programmi di informazione, formazione e divulgazione, finalizzati alla crescita tecnica e professionale degli allevatori, nonché dei soggetti che operano nel settore di riferimento dell'Associazione;

- ad allevare bestiame, condurre aziende agricole, Centri Genetici, Centri di Inseminazione Artificiale, Centri di adattamento al pascolo, al fine di favorire il miglioramento e le valutazioni genetiche del bestiame;

- ad adempiere ai compiti e alle funzioni delegate dalla Pubblica Amministrazione e dall'A.I.A.;

- ad attuare e partecipare ad iniziative, di qualsiasi carattere, che possano risultare utili per lo sviluppo della Associazione e il perseguimento dei fini sopra elencati.

## **TITOLO II**

### **DEI SOCI**

#### **Articolo 5**

Possono essere soci dell'A.N.A.B.I.C. le Associazioni periferiche di primo grado di allevatori con personalità giuridica, al cui interno siano costituite le sezioni di allevatori delle razze bovine italiane da carne e, pertanto, le Associazioni Provinciali Allevatori o, in mancanza o in recessione delle stesse, via via le Associazioni Interprovinciali o le Associazioni Regionali Allevatori.

In considerazione della particolare struttura della Associazione Regionale dei Consorzi Provinciali Allevatori della Sicilia, a detta Associazione viene riconosciuta, anche in deroga a quanto disposto dal penultimo comma dell'art. 12, la rappresentanza unitaria in seno all'A.N.A.B.I.C. dei Consorzi Provinciali Allevatori e degli altri organismi di allevatori nel territorio regionale dei quali l'Associazione Regionale medesima avrà comunicato l'adesione in qualità di Soci. L'efficacia della norma relativa a detta rappresentanza unitaria è subordinata alla costituzione della sezione regionale allevatori di bovini italiani da carne.

#### **Articolo 6**

Le Associazioni Provinciali, le Associazioni Interprovinciali

e le Associazioni Regionali Allevatori che non hanno partecipato all'atto costitutivo della Associazione e che intendano farne parte devono inoltrare domanda al Comitato Direttivo dell'Associazione stessa dichiarando di accettarne incondizionatamente lo Statuto, allegando una copia del proprio atto costitutivo e del proprio Statuto. Sulla ammissione dei Soci delibera il Comitato Direttivo. E' fatto divieto di ammettere soci a tempo determinato.

#### **QUOTA DI ISCRIZIONE - CONTRIBUTI ANNUALI**

##### **Articolo 7**

Ogni Socio aderente deve corrispondere alla Associazione:

a) una quota di iscrizione una-tantum il cui ammontare sarà deliberato annualmente dalla Assemblea dei soci; la quota non è trasmissibile e non può essere assoggettata a rivalutazione.

b) una quota sociale annua proporzionata al numero dei voti attribuiti ad ogni Socio secondo l'articolo 8, il cui ammontare sarà stabilito annualmente dall'Assemblea dei soci.

Tale quota dovrà essere versata entro il primo quadrimestre di ciascun anno.

c) Quote annuali integrative per le esigenze di attività nel campo della selezione, da fissarsi sempre con le norme e i criteri stabiliti dall'Assemblea.

#### **DIRITTI SOCIALI**

### **Articolo 8**

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con i pagamenti delle quote di cui al precedente articolo 7. Ad ogni Socio viene attribuito un numero di voti proporzionale all'entità dell'interesse rappresentato, riferito al numero dei capi iscritti al Libro Genealogico, secondo le seguenti modalità:

- fino a 500 capi iscritti = 5 voti;
- oltre i 500 capi viene attribuito un voto ogni 100 capi o frazione.

L'attribuzione dei voti è determinata dal Comitato Direttivo alla data del 31 Dicembre di ogni anno, in base ai dati elaborati dal Centro Meccanografico del L.G..

### **OBBLIGHI DEI SOCI**

### **Articolo 9**

L'adesione all'Associazione comporta:

- a) l'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni adottate dagli organi della Associazione;
- b) l'astensione da ogni iniziativa in contrasto con il presente Statuto e con quanto deliberato dagli organi della Associazione.

### **Articolo 10**

La qualità di associato si perde:

a) per dimissioni, le quali devono essere comunicate tramite lettera raccomandata al Comitato Direttivo e hanno effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè siano fatte pervenire all'Associazione almeno tre mesi prima;

b) per espulsione dovuta a grave infrazione o inadempienza reiterata delle disposizioni contenute nel presente Statuto e delle deliberazioni degli organi della Associazione;

c) per la perdita di qualcuno dei requisiti richiesti per l'ammissione di cui all'Articolo 5.

La perdita della qualità di associato sarà deliberata dal Comitato Direttivo nei casi in cui ai punti a) e c); dall'Assemblea dei soci, invece, su proposta del Comitato, nel caso di cui al punto b) sentito il parere dei Probiviri. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio di questa né alla restituzione della quota versata.

### **TITOLO III**

#### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

##### **Articolo 11**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;



- d) il Comitato di Presidenza;
- e) il Collegio dei Sindaci;
- f) i Probitiviri.

## **DELL'ASSEMBLEA**

### **Articolo 12**

L'Assemblea è composta dai Presidenti delle Associazioni Provinciali, Interprovinciali e Regionali Allevatori associate.

Il presidente dell'Associazione socia può delegare il Presidente della sezione interessata alla specifica attività zootecnica; nel caso che il Presidente della sezione sia impossibilitato a partecipare all'Assemblea, il Presidente dell'Associazione socia delegherà altro allevatore della sezione medesima.

L'Assemblea generale viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di Aprile o, per motivate ragioni, entro il 30 Giugno; in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata dal Collegio dei Sindaci.

L'Assemblea è pure convocata entro 20 giorni dalla richiesta motivata presentata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione è fatta almeno 15 giorni prima del giorno

fissato per l'adunanza a mezzo di comunicazione scritta raccomandata indirizzata alle singole associate e ai componenti del Collegio dei Sindaci.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione in prima ed in seconda convocazione, nonchè l'elenco delle materie da trattare e, nel caso di proposte di modifiche dello statuto, l'indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per delega, solo un altro Socio.

La delega, per essere valida, deve risultare da un atto scritto anche in calce all'invito all'Assemblea e deve essere rimessa al Presidente dell'Assemblea prima della riunione o all'inizio della stessa.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto, nemmeno per delega.

### **Articolo 13**

L'Assemblea generale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la

metà degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Per le deliberazioni che importano modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto occorre, anche in seconda convocazione, che siano presenti o rappresentati almeno tre quarti degli associati, nonchè il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione, alla devoluzione del suo patrimonio ed alla nomina dei liquidatori occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Per l'esercizio delle azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Comitato Direttivo occorre, anche in seconda convocazione, che siano presenti o rappresentati almeno i due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza degli stessi.

Il sistema di votazione è stabilito dall'Assemblea mediante apposito Regolamento.

Si applica comunque il sistema dello scrutinio segreto quando si tratta di deliberazioni riguardanti persone e la nomina delle cariche sociali.

Delle adunanze viene redatto, su apposito registro, il

relativo verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **Articolo 14**

L'Assemblea, in apertura, è presieduta dal Presidente dell'Associazione, e in caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano tra quelli presenti.

Il Presidente dell'Associazione o chi ne fa le veci constata la validità dell'assemblea e la invita a nominarsi il proprio Presidente.

Assume le funzioni di Segretario il Direttore dell'Associazione o, in mancanza, la persona designata dal Presidente dell'Assemblea.

#### **Articolo 15**

Spetta all'Assemblea:

- a) l'elezione dei membri del Comitato Direttivo fra i nominativi segnalati dalle Associazioni socie per il numero che compete alla razza;
- b) la istituzione dei Comitati di Razza;
- c) la nomina dei membri elettivi del Collegio Sindacale e dei Probiviri;
- d) l'approvazione delle relazioni del Comitato Direttivo sull'attività svolta o su quella da svolgere, nonchè dei bilanci consuntivi e preventivo;

- e) la determinazione, anche in forma forfettaria, delle quote di rimborso spese di indennità e di emolumenti, ivi compreso l'eventuale premio polizza vita ed infortuni, da corrispondere ai membri del Comitato Direttivo, del Comitato di Presidenza ed al Presidente e dell'emolumento dei Sindaci;
- f) la determinazione delle quote;
- g) la deliberazione sulla perdita delle qualità di associato;
- h) la deliberazione sulle eventuali modifiche dello Statuto;
- i) la deliberazione, sentito il parere dell'A.I.A., su eventuale adesione, fusione ed accordi con altre organizzazioni;
- l) individuare le linee di azione che deve seguire l'Associazione con particolare riguardo agli aspetti di importanza fondamentale.

#### **DEL COMITATO DIRETTIVO**

##### **Articolo 16**

L'Associazione è amministrata dal Comitato Direttivo, composto di non oltre 15 membri eletti dall'Assemblea tra gli allevatori Soci delle Associazioni Allevatori associate, in numero di uno per ogni razza più un numero ulteriore di membri in proporzione ai capi iscritti al L.G. o comunque sotto controllo.

I componenti del Comitato Direttivo durano in carica tre anni

e sono rieleggibili.

Partecipano alle sedute del Comitato Direttivo, con funzioni consultive, i membri del Collegio dei Sindaci, un rappresentante dell'A.I.A., il Presidente della C.T.C. del L.G. o suo delegato.

#### **ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO**

##### **Articolo 17**

Sono attribuzioni del Comitato Direttivo:

- a) nominare il Presidente ed i Vice Presidenti dell'Associazione;
- b) istituire il Comitato di Presidenza;
- c) deliberare sulla ammissione e sul recesso dei Soci, a norma degli artt. 6 e 10;
- d) curare l'esecuzione delle deliberazioni della Assemblea;
- e) deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli uffici dell'Associazione;
- f) individuare i casi di urgenza, di competenza del Comitato di Presidenza;
- g) determinare l'organico del personale ed il relativo trattamento giuridico ed economico; assumere e licenziare il personale stabilendo le attribuzioni di ognuno (livelli ed eventuali successive varianti);
- h) proporre all'Assemblea la misura delle quote sociali di cui

all'articolo 7;

i) amministrare il patrimonio sociale;

l) predisporre i bilanci, consuntivo e preventivo, di spese annue che, insieme con il programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea e successivamente comunicati all'A.I.A.;

m) deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie;

n) esercitare ogni più ampio potere deliberante ed esecutivo non espressamente attribuito all'Assemblea;

o) nominare le Commissioni di studio di particolari problemi, chiamando a farne parte personale specificatamente competente anche estraneo al Comitato;

p) nominare tra i Soci membri i rappresentanti nei vari organismi e commissioni dell'A.N.A.B.I.C.

#### **Articolo 18**

Il Comitato Direttivo è convocato almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo reputi opportuno, presso la sede dell'Associazione o anche in altre località. La Riunione di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo viene indetta e presieduta, sino alla nomina del nuovo Presidente, dal consigliere più anziano tra gli eletti.

Il Comitato Direttivo è convocato anche quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei suoi membri o due

Sindaci.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Comitato Direttivo, in sua assenza presiede il Vice Presidente più anziano tra i presenti.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Ogni componente il Comitato ha diritto ad un voto.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

I componenti del Comitato Direttivo che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive del Comitato stesso, decadono dalla carica e vengono sostituiti da membri nominati dal Comitato Direttivo medesimo, che ugualmente provvede alla sostituzione anche di componenti receduti o deceduti.

Ogni nuovo membro rimane in carica fino alla prossima Assemblea.

Dell'adunanza è redatto, su apposito registro, il relativo verbale il quale, previa approvazione del Comitato, verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **Articolo 19**

Ai componenti degli Organi Sociali spetta da parte



dell'Associazione il rimborso delle spese di viaggio ed eventuali indennità o emolumenti nella misura stabilita dall'Assemblea a norma dell'art.15.

#### **DEL PRESIDENTE**

##### **Articolo 20**

Il Comitato Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e due Vice Presidenti.

Il Presidente e i Vice Presidenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli associati, ai terzi e in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente da lui delegato o in difetto dal Vicepresidente più anziano.

Il Presidente assume tutte le funzioni a lui assegnate per legge e per Statuto per l'attuazione delle deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione.

#### **DEL COMITATO DI PRESIDENZA**

##### **Articolo 21**

E' composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti e da due membri del Comitato Direttivo, in modo che tutte le razze siano rappresentate.

Il Comitato compie tutti gli atti e le funzioni ad esso

delegate dal Comitato Direttivo.

Il Comitato è convocato dal Presidente.

Le sue sedute sono valide con la maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Può deliberare per ragioni di urgenza e indilazionabili su tutte le materie attribuitegli dal Comitato Direttivo salvo richiederne ratifica nella prima seduta successiva.

#### **DEL DIRETTORE**

##### **Articolo 22**

Il Direttore provvede all'organizzazione e direzione degli uffici della sede del cui buon funzionamento è responsabile ed è a capo del personale.

Egli attua le disposizioni del presidente al quale sottopone i problemi, le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

Il Direttore è Segretario del Comitato Direttivo, dell'Assemblea e dei Comitati di Razza.

#### **COLLEGIO DEI SINDACI**

##### **Articolo 23**

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e di due supplenti.

Uno dei membri effettivi sarà designato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, gli altri due membri

effettivi, di cui uno scelto in una terna di nomi proposta dall'Associazione Italiana Allevatori ed i due supplenti, saranno eletti dall'Assemblea anche tra persone estranee all'Associazione.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I supplenti subentrano agli effettivi in ordine di anzianità in caso di legittimo impedimento da parte di questi ultimi ad esercitare le loro funzioni.

Il Collegio dei Sindaci controlla i dati del bilancio e del rendiconto consuntivo dell'Associazione, verifica la regolarità degli atti amministrativi e l'esattezza delle relative scritture contabili con facoltà di prendere in esame tutti gli atti e i documenti di ufficio necessari per l'espletamento del suo compito.

Deve, inoltre, compiere la verifica del controllo di cassa dei valori comunque custoditi presso l'Associazione e deve accertare annualmente l'effettiva consistenza dei beni di proprietà dell'Associazione vistando il relativo inventario.

Dell'esito delle proprie operazioni il Collegio redige regolare verbale da iscriversi in apposito registro.

Il Collegio Sindacale partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo alle quali deve essere invitato.

Esso si riunisce, convocato dal proprio Presidente, tutte le volte che questi lo ritenga opportuno o su richiesta di un Sindaco e comunque nei termini di legge.

Al Collegio dei Sindaci devono essere presentati il bilancio ed i rendiconti con tutti gli allegati, almeno un mese prima della convocazione dell'Assemblea ordinaria, per la compilazione della relazione.

Ai componenti del Collegio dei Sindaci compete un emolumento nella misura stabilita dall'Assemblea, a norma dell'art. 15.

#### **PROBIVIRI**

##### **Articolo 24**

Qualsiasi vertenza che sorgesse fra i soci e fra questi e l'Associazione, nell'ambito dell'attività dell'Associazione stessa, è devoluta all'esame di un Collegio di Probiviri.

Gli associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri ed a dare ad esso esecuzione entro il termine fissato dal Collegio.

Il Collegio dei Probiviri, costituito da tra membri di cui uno designato dall'Associazione Italiana Allevatori e gli altri due eletti dall'Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

#### **COMITATI DI RAZZA**

##### **Articolo 25**

L'Associazione promuove la costituzione dei Comitati di Razza, formati dai Presidenti delle rispettive Sezioni di ogni singola Associazione Allevatori associata e dal rappresentante delle Associazioni Regionali Allevatori di competenza.

Nel caso la sezione dei bovini da carne presso ogni Associazione sia formata da più razze, il Presidente della Sezione stessa nominerà membro effettivo per i Comitati di razza, diversa da quella da lui rappresentata, altro componente dalla sezione medesima, allevatore della razza di competenza.

Il Comitato di razza è un organo consultivo dell'A.N.A.B.I.C.

Il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente.

Per la validità delle riunioni del Comitato e delle sue decisioni vigono le stesse norme previste dallo Statuto sociale per il Comitato Direttivo dell'Associazione.

Ciascun Comitato ha il compito di proporre al Comitato direttivo dell'Associazione l'attuazione di iniziative che possono utilmente contribuire al più rapido miglioramento e alla valorizzazione della razza, comprese le indicazioni riguardanti le manifestazioni fieristiche.

Analoghe iniziative, se promosse dall'A.N.A.B.I.C., saranno svolte d'intesa e con la collaborazione del Comitato di razza

specifico.

I Comitati hanno sede presso l'Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne e potranno riunirsi anche in altra località di particolare interesse in relazione ai problemi da trattare.

Il Direttore dell'A.N.A.B.I.C. o suo delegato partecipa ai lavori dei Comitati.

#### **TITOLO IV**

#### **PATRIMONIO SOCIALE - FONDO ESERCIZIO**

#### **ESERCIZIO SOCIALE**

#### **Articolo 26**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote corrisposte dai Soci al momento della loro iscrizione in base all'art. 7, lett. a);
- b) dalle eccedenze attive della gestione annuale che l'Assemblea destinerà alla costituzione di riserve;
- c) dai beni mobili e immobili di qualsiasi specie, che per acquisti, donazioni e per qualsiasi altro titolo, vengono in proprietà dell'Associazione.

Per i beni costituenti il patrimonio sociale viene tenuto l'inventario.

#### **Articolo 27**

Il fondo di esercizio è costituito:

- a) dalle quote di cui all'art. 7), lett. b) e c);
- b) dai residui attivi derivanti dallo svolgimento di iniziative sociali e non destinati alla costituzione di riserve;
- c) da eventuali contributi autorizzati e concessi da Ministeri, Enti pubblici o da privati, non destinati a particolari iniziative e forme di attività;
- d) da altri proventi in genere;
- e) dagli interessi del patrimonio.

#### **Articolo 28**

L'esercizio sociale finanziario ha la durata di un anno; esso va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere compilato il bilancio consuntivo al 31 dicembre e quello preventivo per l'esercizio successivo da sottoporre, secondo quanto previsto dall'art. 17, lett. i), all'Assemblea ordinaria insieme alle relazioni del Comitato Direttivo e del Collegio dei Sindaci e da trasmettersi in copia, dopo l'approvazione, all'Associazione Italiana Allevatori.

Per la natura e le finalità dell'Associazione, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve a capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la

distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 29**

Qualora venga deliberato lo scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto dall'Assemblea ad altre Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, previo parere dell'Organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 23.12.1996 n. 662, fatta salva ogni diversa destinazione del patrimonio che dovesse essere imposta dalla legge.

##### **Articolo 30**

In caso di controversia, è competente il foro di Perugia.

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile.